



## Regolarizzazione delle violazioni formali

La Legge di Bilancio per il 2023 ha introdotto una **definizione agevolata delle violazioni formali commesse sino al 31.10.2022**.

Tale sanatoria si perfeziona con il **versamento degli importi, pari a € 200** per tutte le violazioni commesse **in ciascun periodo d'imposta**, da eseguirsi **eventualmente in due rate** di pari importo entro il 31.03.2023 e il 31.03.2024; inoltre, è necessario **rimuovere l'irregolarità** o l'omissione **entro il 31.03.2024** (a meno che la rimozione non sia possibile o necessaria avuto riguardo ai profili della violazione formale, ed es. errata applicazione del "reverse charge").

Se si intende chiudere **più periodi d'imposta**, il versamento di **200 euro** va effettuato **per ciascuno di essi**.

Dalla regolarizzazione sono **escluse** le **violazioni contenute in atti** di contestazione o di irrogazione delle sanzioni **divenuti definitivi** (per mancata impugnazione o per formazione del giudicato) all'01.01.2023.

Trattandosi di irregolarità formali, si precisa che sono tali quelle che **non rilevano sulla determinazione della base imponibile e dell'imposta**, ai fini dell'Iva, dell'Irap, delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e imposte sostitutive, nonché sulla determinazione delle ritenute alla fonte e dei crediti d'imposta e sul relativo pagamento dei tributi.

Di seguito uno schema contenente il **riepilogo** delle violazioni definibili in via agevolata:

<b>Dichiarazioni annuali</b>	Presentazione di dichiarazioni annuali redatte non conformemente ai modelli approvati, ovvero errata indicazione o incompletezza dei dati relativi al contribuente (art.8, c. 1 D.Lgs. 471/1997).
<b>Liquidazioni periodiche</b>	<b>Omessa o irregolare presentazione delle liquidazioni periodiche IVA</b> , di cui all'art. 21- <i>bis</i> , D.L. n. 78/2010 (art. 11, c. 2-ter, D.Lgs. 471/1997); tale violazione può essere definita solo quando l'imposta risulta assolta e non anche quando la violazione ha avuto effetti sulla determinazione e sul pagamento dell'imposta.
<b>Intrastat</b>	Omessa, irregolare o incompleta presentazione degli <b>elenchi Intrastat</b> , di cui all'art. 50, cc. 4 e 6, D.L. n. 331/1993 (art. 11, c. 4, D.Lgs. 471/1997).
<b>Scritture contabili</b>	Irregolare tenuta e conservazione delle <b>scritture contabili</b> , nel caso in cui la violazione non abbia prodotto effetti sull'imposta complessivamente dovuta (art. 9, d.Lgs. 471/1997).
<b>Questionari</b>	Omessa restituzione dei questionari inviati dall'Agenzia o da altri soggetti autorizzati, ovvero restituzione dei questionari con risposte incomplete o non veritiere (art. 11, c. 1, lett. B) D.Lgs. 471/1997).

<b>Variazione dati IVA</b>	Omissione, incompletezza o inesattezza delle <b>dichiarazioni d’inizio, o variazione dell’attività di cui all’art. 35, D.P.R. n. 633/1972</b> ovvero delle dichiarazioni di cui all’art. 35-ter e all’art. 74-quinquies dello stesso decreto (art. 5, c. 6 D.Lgs. 471/1997).
<b>Lettere intento</b>	Erronea compilazione della dichiarazione di cui all’art. 8, c. 1, lett. c) D.P.R. 633/1972 che abbia determinato l’annullamento della dichiarazione precedentemente trasmessa invece della sua integrazione (art. 11, c. 1, D.Lgs. 471/1997).
<b>Criterio di competenza</b>	<b>Anticipazione di ricavi o posticipazione di costi</b> in violazione del principio di competenza, sempre che la violazione non incida sull’imposta complessivamente dovuta nell’anno di riferimento (art. 1, c. 4, D.Lgs. 471/1997).
<b>Intermediari</b>	Tardiva trasmissione delle dichiarazioni da parte degli intermediari (art. 7-bis, D.Lgs. 241/1997).
<b>Operatori finanziari</b>	Irregolarità od omissioni compiute dagli operatori finanziari (art. 10 D.Lgs. 471/1997).
<b>Sts</b>	<b>Omessa o tardiva comunicazione dei dati al sistema tessera sanitaria</b> (art. 3, c. 5-bis, D.Lgs. 175/2014).
<b>Cedolare secca</b>	Omessa comunicazione <b>della proroga o della risoluzione del contratto di locazione soggetto a cedolare secca</b> (art. 3, c. 3, ultimo periodo D.Lgs. 23/2011).
<b>Operazioni imponibili</b>	Violazione degli obblighi inerenti alla <b>documentazione e registrazione delle operazioni imponibili ai fini IVA</b> , quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo (art. 6, c. 1, D.Lgs. 471/1997).
<b>Operazioni non imponibili</b>	Violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione delle operazioni non imponibili, esenti o non soggette a IVA, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito (art. 6, c. 2, D.Lgs. 471/1997).
<b>Detrazione IVA</b>	Detrazione dell’IVA, erroneamente applicata in misura superiore a quella effettivamente dovuta a causa di un errore di aliquota e, comunque, assolta dal cedente o prestatore, in assenza di frode (art. 6, c. 6, D.Lgs. 471/1997).
<b>Reverse charge</b>	Irregolare applicazione delle <b>disposizioni concernenti l’inversione contabile</b> , in assenza di frode (art. 6, cc. 9-bis, 9-bis1 e 9-bis2, D.Lgs. 471/1997); tale violazione può essere definita solo quando l’imposta risulta, ancorché irregolarmente, assolta e non anche quando la violazione ne ha comportato il mancato pagamento.
<b>Opzioni nel quadro VO</b>	Omesso esercizio <b>dell’opzione nella dichiarazione annuale</b> , sempre che si sia tenuto un <b>comportamento concludente</b> conforme al regime contabile o fiscale scelto in conformità a quanto disposto dal D.P.R. 442/1997, fatta salva l’ipotesi di omesso esercizio delle opzioni che devono essere comunicate con la dichiarazione dei redditi da presentare nel corso del primo periodo di applicazione del regime opzionale sanabile mediante l’istituto della remissione in bonis di cui all’art. 2, c. 1 D.L. 16/2012 (art.8, c.1 D.Lgs. 471/1997).
<b>Vies</b>	Mancata iscrizione al VIES (art. 11 D.Lgs. 471/1997)

Peraltro, si informa che l’Agenzia delle Entrate ha cominciato a mettere a disposizione dei contribuenti, via PEC e nel proprio cassetto fiscale, alcune **informazioni relative a fatture elettroniche o corrispettivi giornalieri elettronici emessi oltre i termini temporali** previsti dalla normativa vigente, ovvero 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione (o il 15 del mese successivo per le fatture differite).

Nella comunicazione dell’Agenzia si può leggere:

- **l’elenco delle fatture emesse oltre i termini**, contenente:

- il numero delle fatture emesse in ritardo;
- il tipo di fattura/documento;
- il numero e data della fattura/documento;
- la data di trasmissione;
- l’identificativo dello SdI file;



- **l'elenco dei corrispettivi giornalieri telematici trasmessi oltre i termini**, contenente:

- il numero degli invii trasmessi in ritardo;
- il numero identificativo dell'invio;
- la matricola del dispositivo;
- la data di rilevazione;
- la data di trasmissione.

Nel caso il ritardo sia imputabile a **errore formale** (ovvero la liquidazione e il versamento dell'Iva non sono errati, ma l'errore sia solo nella trasmissione telematica), è possibile provvedere alla **definizione agevolata** oggetto della presente informativa, **se conveniente** rispetto al **ravvedimento operoso "ordinario"**.

Si prega pertanto di contattare il Vostro consulente di riferimento nel caso si ravvisi l'opportunità di procedere alla definizione in oggetto per una o più annualità, in modo da predisporre il modello F24 di pagamento.

Per CDA Studio Legale Tributario  
Vladimiro Boldi Cotti